

# CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

TRA

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA**, con sede in Mantova (MN) – Via Principe Amedeo, 30 – codice fiscale 02475090201, nella persona del Direttore Dott. Massimo Dell'Acqua (di seguito indicato come committente):

E

la Sig.ra **AVANZI ELISA** nata a Cremona il 09/05/1980 residente in Gerre de' Caprioli (CR), Via Vittorio Nolli 1/C, codice fiscale VNZ LSE 80E49 D150 F, (di seguito indicato come prestatore);

## SI CONVIENE E SI STIPULA

un contratto per prestazione occasionale regolato dai patti e dalle condizioni di seguito specificati.

### **Art. 1 – PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il committente, come sopra indicato e rappresentato, conferisce al prestatore, che accetta, l'incarico per lo svolgimento di attività volte alla predisposizione di pratiche ed atti amministrativi nonché alla predisposizione degli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente e dall'ordinamento del committente. Il presente contratto è disciplinato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile nonché dalla normativa di settore.

### **ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE**

Il prestatore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza e senza vincolo di subordinazione.

Il committente come sopra indicato e rappresentato non eserciterà nei confronti del prestatore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Il committente potrà richiedere al massimo un volume di attività che mediamente ed indicativamente potrebbero corrispondere a 4 ore settimanali.

### **ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE**

L'attività del prestatore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente. La prestazione dovrà essere resa personalmente senza avvalersi di sostituti.

Il prestatore potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal committente presso la sede di quest'ultimo nel rispetto della normativa vigente.

### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSO.**

La durata del contratto decorre dal giorno 1° ottobre 2021 e le prestazioni richieste devono essere espletate entro il                     .

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 400,00 lordi mensili. Il corrispettivo si intende al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti.

Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione della relativa nota di prestazione occasionale, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l) del Tuir a fronte di attività effettivamente rese. La prestazione non è soggetta al campo di applicazione dell'Iva ai sensi del DPR 633/1972.

Il pagamento avverrà attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dal professionista.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

**ART. 5 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto si risolve alla scadenza del termine senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Tale termine può essere prorogato di comune accordo fra le parti. Il committente può recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del termine previa contestazione di n. 2 inadempimenti del prestatore debitamente contestati.

Il prestatore può recedere anticipatamente rispetto al termine dando un preavviso di almeno due mesi al committente mediante raccomandata A.R.

**ART. 6 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il prestatore si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti alle prestazioni ed alla organizzazione di esse, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del committente come sopra indicato e rappresentato.

Il prestatore s’impegna, altresì, a non diffondere notizie e informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento della sua attività lavorativa. In caso contrario il committente si riserva di adire le vie legali.

**ART. 7 - CONTROVERSIE**

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Mantova. Le parti rinunziano espressamente fino d’ora alla competenza di qualsiasi altra sede.

**ART. 8 – NORME FINALI**

Qualsiasi modifica al presente contratto deve essere apportata dalle parti per iscritto. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

Mantova (MN), .....

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del prestatore

Firma del Committente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui dal n. 1 al n. 8.

Firma del prestatore

Firma del Committente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_